



Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Cremona

Prot. nr. 145/07/12B-10A/A4

li, 1 marzo 2007

AL SIG. PRESIDENTE
DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
DI =CREMONA=

AI SIGG. SINDACI
DEI COMUNI DELLA PROVINCIA
=LORO SEDI=

AL SIG. QUESTORE DI
=CREMONA=

AI SIGG. COMPONENTI
IL CONSIGLIO TERRITORIALE PER L'IMMIGRAZIONE
=LORO SEDI=

E p.c.

AL SIG. DIRIGENTE
LO SPORTELLO UNICO PER L'IMMIGRAZIONE
=SEDE=

AL SERVIZIO 3
(per la pubblicazione sul sito web – settore chiarimenti SUI
e comunicati)

=SEDE=

OGGETTO: Ricongiungimenti familiari. Requisito dell'idoneità alloggiativa ex art. 29, 3° comma, del D.L.vo nr. 286/1998.

Il Ministero dell'Interno ha reso noto che sono pervenuti al medesimo numerosi quesiti relativi ai criteri di valutazione del certificato di idoneità alloggiativa nel caso di richiesta di ricongiungimento a favore di più familiari, tra i quali sia compreso un minore di anni 14.

In particolare, è stato richiesto se, nel caso di domanda di ricongiungimento a favore del coniuge e di un figlio minore di anni 14, possa essere accettata un'attestazione di un alloggio i cui requisiti dimensionali e distributivi prevedano la possibilità di ospitare complessivamente due persone.

Al riguardo, è stato chiarito, anche alla luce di recenti pronunce giurisprudenziali, che il caso prospettato integra la fattispecie di cui all'art. 29, 3° comma, lett. a), del D.L.vo



Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Cremona

nr. 286/98, che indica, come sufficiente al rilascio del predetto nulla osta, qualora vi sia un figlio minore di anni 14 al seguito di uno dei genitori, il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà.

Pertanto, è stato ritenuto che, nel caso di ricongiungimento di un figlio minore di anni 14, lo stesso vada escluso dal totale dei componenti il nucleo familiare relativamente ai requisiti dimensionali e distributivi dell'alloggio per il quale il richiedente ha dimostrato la disponibilità.

Tale interpretazione trova fondamento anche nella recente modifica apportata all'art. 29 dal D.L.vo nr. 5 dell'8.1.2007 che, come già segnalato, ha introdotto una disciplina più favorevole per il ricongiungimento dei figli minori di anni 14.

Resta ferma la necessità di acquisire il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore dimorerà.

IL PREFETTO
(BADALAMENTI)
Badalamenti

CB/